

Carpi, data della firma digitale

ALBO PRETORIO

Oggetto: Disposizioni finalizzate a ridurre l'inquinamento atmosferico
Periodo di riferimento 01/10/2026 - 31/03/2027
Ordinanza.

IL SINDACO

Premesso:

- **che** la Direttiva Europea 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa, abrogata a decorrere dal 12/12/2026, pone in capo agli Stati membri l'obbligo di valutare la qualità dell'aria ambiente e, di conseguenza, adottare le misure finalizzate a mantenere la qualità laddove è buona e migliorarla negli altri casi;
- **che** il D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010 attribuisce alle Regioni e alle Province autonome le funzioni di valutazione e gestione della qualità dell'aria nel territorio di propria competenza e, in particolare, assegna loro il compito di adottare piani e misure per il raggiungimento dei valori limite e dei livelli critici, per il perseguimento dei valori obiettivo e per il mantenimento del relativo rispetto;
- **che** la Direttiva UE 2024/2881 "Qualità dell'aria ambiente e aria più pulita in Europa", in vigore dal 10/12/2024, stabilisce standard aggiornati di qualità dell'aria nell'Unione europea, da rispettare entro il 2030;
- **che** i parametri più critici sono il particolato atmosferico (PM10 e PM2.5), gli ossidi di azoto (NO_x) e l'ozono (O₃);
- **che** obiettivi di questa Amministrazione sono la tutela della salute dei cittadini e il risanamento della qualità dell'aria;

Visti:

- il Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030), approvato dalla Regione Emilia-Romagna con D.A.L. n. 152 del 30/01/2024, il cui obiettivo, in continuità con il precedente PAIR 2020, è raggiungere nel più breve tempo possibile livelli di qualità dell'aria ambiente volti a evitare, prevenire o ridurre gli effetti nocivi per la salute umana e per l'ambiente nel suo complesso, perseguire il mantenimento dei livelli di qualità dell'aria, laddove buona, e migliorarla negli altri casi;
- il "Nuovo Accordo di Programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure per il miglioramento della qualità dell'aria nel bacino padano", approvato dalla Regione Emilia-Romagna con DGR n. 795 del 05/06/2017 e sottoscritto in data 25/07/2017 dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare e dalle Regioni Emilia-Romagna, Lombardia, Piemonte e Veneto;
- la Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 "Disposizioni per l'adeguamento dell'ordinamento regionale in materia ambientale e a favore dei territori colpiti da eventi sismici", art. 42 "Sanzioni e divieti posti a tutela della qualità dell'aria";
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 1412 del 25/09/2017 "Misure per il miglioramento della qualità dell'aria in attuazione del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020) e del Nuovo Accordo di Bacino Padano 2017", con la quale la Regione Emilia-Romagna ha approvato misure aggiuntive per il risanamento della qualità dell'aria, rispetto a quanto previsto nel PAIR 2020, in attuazione dell'articolo 2, comma 1, lettere g), h), o) e p) dell'Accordo sottoscritto il 25/07/2017;
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 745 del 16/05/2022 "Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2020). Adesione al progetto *Move-In* (Monitoraggio dei veicoli inquinanti) per il monitoraggio delle percorrenze reali effettuate dai veicoli soggetti alle limitazioni della circolazione mediante installazione di dispositivi telematici e disposizioni attuative" e la Deliberazione di Giunta regionale n. 2127 del 5/12/2022 "Adesione al progetto *Move-In* di cui alla DGR n. 745/2022. Approvazione di documenti tecnici per l'avvio del progetto", con le quali la Regione ha aderito e avviato il servizio *Move-In* a decorrere dal 1/1/2023;

- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025 “Preso d’atto del progetto congiunto delle regioni Lombardia, Veneto, Emilia-Romagna e Piemonte per l’applicazione del sistema integrato *Move-In* (Monitoraggio dei Veicoli Inquinanti) nel territorio del bacino padano. Approvazione dello schema di accordo di collaborazione e dei criteri per il funzionamento del servizio *Move-In*”
- il Decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 74 “Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192”;
- il Regolamento regionale 3 aprile 2017, n. 1 “Regolamento regionale di attuazione delle disposizioni in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell’acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell’articolo 25-quater della Legge Regionale 23 dicembre 2004, n.26 e s.m.;
- la Legge n. 103 del 10 agosto 2023 di conversione in legge del Decreto-Legge 13 giugno 2023, n. 69 “Disposizioni urgenti per l’attuazione di obblighi derivanti da atti dell’Unione europea e da procedure di infrazione e pre-infrazione pendenti nei confronti dello Stato italiano”, che all’articolo 10 regolamenta le pratiche agricole di raggruppamento e abbruciamento nel luogo di produzione di materiali vegetali, nelle Regioni Piemonte, Lombardia, Emilia-Romagna e Veneto, in particolare nei mesi da novembre a febbraio;
- la Legge 6 novembre 2023, n. 155 di conversione del Decreto-Legge 12/09/2023 n.121 “Misure urgenti in materia di pianificazione della qualità dell’aria e limitazioni della circolazione stradale”;
- la Legge n. 105 del 18 luglio 2025 di conversione in legge del Decreto-Legge n. 73 del 21 maggio 2025 “Misure urgenti per garantire la continuità nella realizzazione di infrastrutture strategiche e nella gestione di contratti pubblici, il corretto funzionamento del sistema di trasporti ferroviari e su strada, l’ordinata gestione del demanio portuale e marittimo, nonché l’attuazione di indifferibili adempimenti connessi al Piano nazionale di ripresa e resilienza e alla partecipazione all’Unione europea in materia di infrastrutture e trasporti”, che prevede l’inserimento nei piani di qualità dell’aria della limitazione strutturale dei veicoli ad alimentazione diesel di categoria euro 5 a decorrere dal 1° ottobre 2026, in via prioritaria per i Comuni aventi popolazione maggiore di 100.000 abitanti;
- la Legge Regionale n. 9 del 28/07/2026 “Abrogazioni e modifiche di leggi e disposizioni regionali in collegamento con la sessione europea 2026. Altre disposizioni urgenti” che all’articolo 15 comma 1 dispone, in applicazione dell’articolo 1, comma 2, del D.L. 12 settembre 2023, n. 121 e ferme restando le esclusioni ivi previste, la limitazione strutturale della circolazione stradale, nel periodo compreso tra il 1° ottobre di ciascun anno e il 31 marzo dell’anno successivo, delle autovetture e dei veicoli commerciali di categoria N1, N2 e N3 ad alimentazione diesel di categoria “Euro 5”, dal 1° ottobre 2026 nei centri abitati dei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti presso i quali opera un adeguato servizio di trasporto pubblico locale, ricadenti in zone nelle quali risulta superato uno o più dei valori limite del materiale particolato PM10 o del biossido di azoto NO2. Tale disposizione trova applicazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30, dal lunedì al venerdì;
- la medesima L.R. n. 9 del 28/07/2026 che all’articolo 15, comma 7, stabilisce che la Giunta regionale con propria deliberazione può introdurre misure compensative idonee a raggiungere equivalenti livelli di riduzione delle emissioni inquinanti prescindendo dalla limitazione strutturale alla circolazione dei veicoli diesel Euro 5 e che tali misure assumono valore di disposizioni del Piano Aria Integrato Regionale (PAIR 2030);
- la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026 “Disposizioni in materia di tutela della qualità dell’aria in attuazione dell’articolo 1, comma 2, del decreto-legge n. 121/2023 e dell’articolo 15 comma 7 della L.R. n. 9/2026” che ha individuato, le misure compensative, al fine di prescindere dall’attuazione della limitazione strutturale dei veicoli diesel euro 5, nei Comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti dell’Emilia-Romagna;

Viste le Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 e in particolare:

- l’art. 12 relativo alle limitazioni da applicarsi alla circolazione dei veicoli privati nel centro abitato dei Comuni dell’Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, che stabilisce anche il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, anche nell’ambito della fruizione del servizio *Move-In*;

- l'art. 15 relativo ad altre misure di contenimento delle emissioni, che prevede nelle zone Pianura Est e Ovest e nell'Agglomerato di Bologna, nel periodo 1° ottobre al 31 marzo, il divieto di qualsiasi tipologia di combustione all'aperto a scopo intrattenimento, quali, ad esempio, falò tradizionali o fuochi d'artificio, ad eccezione dei *barbecue*;
- l'art. 16 relativo alle misure emergenziali da attuare nel periodo 1° ottobre al 31 marzo da parte dei Comuni dell'Agglomerato di Bologna e dei Comuni delle zone di Pianura est e ovest, se le previsioni modellistiche di qualità dell'aria formulate da ARPAE il lunedì, il mercoledì e il venerdì (individuati quali giorni di controllo) indicano la probabilità di superamento del valore limite giornaliero del PM10 per i tre giorni successivi a decorrere da quello di controllo;
- l'art. 17 relativo alle misure locali aggiuntive da attuarsi da parte dei Comuni nel caso in cui si verifichino 25 superamenti del valore limite giornaliero di PM10 in una delle stazioni di monitoraggio collocate sul proprio territorio, al fine di evitare il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nell'anno solare di riferimento;
- l'art. 21 che pone le seguenti prescrizioni volte alla riduzione dei consumi energetici negli insediamenti urbani:
 - a) obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento, come recepito nel vigente Regolamento di Polizia Urbana, art.23, comma 1, lettera b);
 - b) nelle zone di Pianura Ovest, di Pianura Est e dell'Agglomerato di Bologna, durante la stagione termica, obbligo di mantenimento delle temperature fino a massimo di 19° C nelle case, negli uffici, nei luoghi per le attività ricreative associative o di culto, nelle attività commerciali; fino a massimo di 17° C nei luoghi che ospitano attività industriali ed artigianali. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;
- l'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017 che stabilisce che la violazione dell'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico degli esercizi commerciali per evitare dispersioni energetiche derivanti dall'utilizzo di impianti di climatizzazione invernale o estiva, imposto con provvedimento comunale in attuazione della pianificazione regionale, comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale. Sono esclusi dall'applicazione della citata sanzione amministrativa gli esercizi commerciali che si avvalgono di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti;
- l'art. 22 che regola gli impianti di combustione a biomassa solida per riscaldamento ad uso civile;
- l'art. 33 che dispone, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso;
- l'art. 36, ove si dispone che i Comuni acquisiscano gli elementi conoscitivi necessari all'adozione delle misure previste dall'articolo 17, entro 90 giorni dall'entrata in vigore del Piano;

Preso atto della sentenza del 10/11/2020 pronunciata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea nella causa C-644/18 della Commissione Europea contro la Repubblica Italiana riguardante la violazione degli articoli 13 e 23 della Direttiva 2008/50/CE in materia di qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa con riferimento specifico al materiale particolato PM10;

Considerato:

- **che** la Regione Emilia-Romagna è coinvolta nella procedura sopra citata per il superamento del valore limite giornaliero di PM10 nella zona Pianura Ovest (IT0892) e nella zona Pianura Est (IT0893) e che al fine di dare attuazione alla sentenza della Corte e di conseguire, in tempi rapidi, il rispetto dei valori limite di PM10, è tenuta a adottare le misure necessarie per il risanamento della qualità dell'aria nelle zone citate;
- **che** le concentrazioni di PM10 sono caratterizzate da una preponderante componente secondaria e pertanto è necessario agire sia sulle fonti di PM10 primario che sulle fonti dei precursori della frazione secondaria, oltretutto su area vasta data la componente sostanziale di inquinamento di fondo;
- **che** nel territorio della Regione Emilia-Romagna sussiste tuttora il rischio di superamento del valore limite annuale di NO₂;

Preso atto altresì:

- **che** l'art. 12 comma 2 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, per i Comuni aventi popolazione superiore a 30.000 abitanti, i Comuni dell'Agglomerato di Bologna e i Comuni volontari,

l'applicazione di limitazioni alla circolazione emergenziali che trovano attuazione anche nelle domeniche ecologiche (4 domeniche al mese, con possibilità di sospensione dal 1° dicembre al 6 gennaio e nei giorni di festività);

- **che** l'art. 12 comma 7 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce il numero minimo di controlli da effettuare sul rispetto delle misure di limitazione alla circolazione, popolazione residente, variabile in funzione della popolazione come di seguito elencato:
 - Comune Bologna 1500 controlli/anno;
 - Comuni >100.000 abitanti: 1200 controlli/anno;
 - Comuni 50.000 ÷ 100.000 abitanti: 900 controlli/anno;
 - Comuni 20.000 ÷ 50.000 abitanti: 300 controlli/anno;
 - Comuni 10.000 ÷ 20.000 abitanti: 200 controlli/anno;
 - Comuni < 10.000 abitanti: 1 controllo ogni 50 abitanti/anno;
- **che** l'art. 33 delle Norme Tecniche di Attuazione del PAIR 2030 stabilisce, in attuazione dell'art. 182, comma 6 bis del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e dell'articolo 10 comma 1 del D.L. n. 69 del 13 giugno 2023 convertito con L. n. 103 del 10 agosto 2023, il divieto di abbruciamento dei residui vegetali di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso, nel periodo dal 1° ottobre al 31 marzo, nelle zone di Pianura Est, Pianura Ovest e dell'Agglomerato di Bologna. Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;
- **che** al medesimo art. 33 sopra citato, al comma 2, sono previste le seguenti deroghe, fatto salvo che non siano state attivate le misure emergenziali per la qualità dell'aria, non sia stato dichiarato lo stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e siano rispettate le modalità indicate al paragrafo 11.5.3.8 della Relazione generale del PAIR 2030 per l'abbruciamento in loco dei soli residui vegetali agricoli o forestali, in piccoli cumuli, non superiori a tre metri steri per ettaro al giorno, da parte del proprietario o del detentore del terreno e nel caso in cui l'area su cui si pratica l'abbruciamento non sia raggiungibile dalla "viabilità ordinaria"¹:
 - a) per due giorni totali nei mesi di marzo e ottobre di ciascun anno;
 - b) esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria: nei mesi di ottobre e di marzo;
- **che** con la sopracitata Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, la Regione ha descritto in dettaglio il servizio *Move-In (Monitoraggio dei VEicoli Inquinanti)* e, in particolare, ha precisato che il sistema non consente la circolazione dei veicoli in caso di attivazione delle misure emergenziali di limitazione della circolazione e in occasione delle domeniche ecologiche, ove adottate con specifica ordinanza;
- **che** con la Deliberazione di Giunta regionale n. 1505 del 07/09/2026 la Regione ha individuato, le seguenti misure compensative:
 - a) decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile dal 1° novembre 2026 nei Comuni delle zone di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013;
 - b) in caso di attivazione di misure emergenziali per la qualità dell'aria, nei Comuni di Pianura ovest, di Pianura est e dell'Agglomerato di Bologna, divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "5 stelle";
 - c) ampliamento della fascia oraria di applicazione, dal 1° ottobre al 31 marzo, delle limitazioni emergenziali alla circolazione dei veicoli privati per motivi ambientali, di cui all'articolo 12 e all'articolo 16 delle Norme tecniche di attuazione del PAIR 2030, nei Comuni con popolazione superiore a 30.000 abitanti, nei Comuni dell'agglomerato di Bologna e nei Comuni aderenti volontari, fissandola dalle 8.00 alle 19.00;

¹ Per "viabilità ordinaria" si intendono le strade, pubbliche e private, percorribili da veicoli idonei alla raccolta dei residui vegetali

Dato atto che:

- l'art. 7, comma 1, lett. b) del Decreto legislativo 30/04/1992, n. 285 dispone che il sindaco, con apposita ordinanza, possa limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale;
- le limitazioni della circolazione dei veicoli disposte dai piani di qualità dell'aria regionali, per essere attive ed efficaci sul territorio dei Comuni interessati, devono quindi essere oggetto di specifica ordinanza del sindaco, adottata ai sensi dell'art. 7, comma 1, lett. b) del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo Codice della strada);
- l'articolo 5 del D.P.R. n. 74/2013 e l'articolo 12 comma 8 del Regolamento regionale n. 1/2017 attribuiscono ai Sindaci, con propria ordinanza, la facoltà di ampliare o ridurre, a fronte di comprovate esigenze, i periodi annuali di esercizio e la durata giornaliera di attivazione degli impianti termici, nonché stabilire riduzioni di temperatura ambiente massima consentita sia nei centri abitati sia nei singoli immobili;

Vista inoltre:

- l'Ordinanza Sindacale PG n. 64259 del 25/09/2025, con la quale è stato stabilito, in conformità alle disposizioni regionali inerenti il servizio *Move-In*:
 - a) di consentire la circolazione nell'area soggetta alle limitazioni strutturali alla circolazione, adottate con ordinanza sindacale in attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria, ai veicoli che hanno aderito al sistema *Move-In* secondo le modalità operative descritte negli allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025;
 - b) di non applicare la disposizione di cui al punto precedente durante le domeniche ecologiche individuate con ordinanza sindacale e in caso di attivazione delle eventuali limitazioni emergenziali alla circolazione, precisando che durante tali periodi i veicoli che hanno aderito al sistema *Move-In* sono soggetti alle medesime limitazioni previste dall'ordinanza di attuazione delle normative regionali in materia di qualità dell'aria;

Verificato:

- **che** il Comune di Carpi, compreso nella zona Pianura ovest, è tenuto alla attuazione delle misure per la tutela della qualità dell'aria stabilite dal PAIR 2030;
- **che** la popolazione residente nel Comune di Carpi al 31/12/2025 è di 74.965 abitanti¹;

Considerato

- **che** in Emilia-Romagna, il sistema di valutazione della qualità dell'aria ambiente, costituito dalle stazioni fisse, dai laboratori e unità mobili e dagli strumenti modellistici gestiti da Arpae, evidenzia nel periodo temporale 2008-2025, superamenti dei valori limite per la protezione della salute su diverse aree del territorio regionale e in particolare del valore limite giornaliero del PM10 (50 microgrammi/m3 di concentrazione giornaliera da non superare più di 35 volte in un anno) e del valore limite annuale di NO2 (40 microgrammi/m3), fissati dalla DIR 2008/50/CE e dal decreto di recepimento D.Lgs. n. 155 del 13/08/2010;
- **che** l'inquinamento atmosferico è molto dannoso per la salute, come dimostrano i dati dell'Agenzia Internazionale per la Ricerca sul Cancro (IARC) e dell'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) che parlano di oltre 3 milioni di decessi prematuri ogni anno nel mondo a causa delle polveri sottili e degli altri inquinanti presenti nell'aria. Tra questi decessi alcuni sono legati a diversi tipi di tumore;
- **che**, come evidenziato nella Relazione Generale del PAIR 2030, i macro settori che contribuiscono maggiormente alle emissioni di PM10 sono il riscaldamento residenziale, in particolare l'uso delle biomasse legnose come combustibile che contribuisce, quasi in via esclusiva, alle emissioni di particolato primario legate al riscaldamento, ed i trasporti su strada;

Rilevato che gli impianti termici a combustione (biomassa o fonti fossili) costituiscono una quota significativa delle emissioni inquinanti e che l'aumento delle temperature su tutto il territorio regionale è stato verificato dalle serie storiche dei dati rilevati da ARPAE;

Verificato che dal 1° gennaio 2026 nel Comune di Carpi **non si sono registrati almeno 25 superamenti** del valore limite giornaliero per le polveri PM10 (nello specifico: n. 21 superamenti²);

¹Fonte: Sito del Comune di Carpi: <https://www.comune.carpi.mo.it/novita/notizie/i-numeri-di-carpi-residenti-ancora-in-leggero-aumento/> consultato in data 22/09/2026

²Fonte: Arpae – Rete regionale qualità dell'aria – Report mensile qualità dell'aria – Provincia di Modena – Periodo di riferimento 01/01/2025-31/08/2025

Ritenuto pertanto necessario adottare la presente ordinanza in attuazione di quanto disposto dalla normativa regionale in materia di qualità dell'aria sopra richiamata, **senza disporre, allo stato attuale, misure aggiuntive locali**, in quanto previste solo se sono stati registrati almeno 25 superamenti del valore limite giornaliero per le polveri PM10 nel corso dell'anno solare di riferimento (rif. art. 17 comma 1 delle Norme tecniche di Attuazione del PAIR 2030);

Richiamati:

- l'art. 13 della Legge n. 833 del 23/12/1978 "Istituzione del Servizio Sanitario Nazionale";
- l'art. 7 del D.Lgs. n. 285 del 30/04/1992 "Nuovo codice della Strada" e successive modifiche e integrazioni;
- l'art. 50 del D.Lgs. n. 267 del 18/08/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali", e successive modifiche e integrazioni;
- la Legge n. 689 del 24/11/1981;
- l'art.182 c.6bis del D.Lgs 152/06 "Testo unico in materia Ambientale";
- la Legge Regionale n. 4 del 6 marzo 2007;
- il D.P.R. n. 74/2013;
- il DM Ambiente n. 186 del 7 novembre 2017;
- il Regolamento Regionale n. 3 del 15 dicembre 2017;
- l'art. 23, comma 1 lettera b) del vigente Regolamento di Polizia Urbana, che dispone la chiusura obbligatoria delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e di edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche sia nel periodo invernale che in quello estivo;

ORDINA

A tutta la cittadinanza e ai soggetti interessati l'osservanza delle seguenti disposizioni suddivise per ambito di applicazione:

SEZIONE I — LIMITAZIONI ALLA CIRCOLAZIONE VEICOLARE

1. Divieto strutturale di circolazione (dal lunedì al venerdì)

Nel periodo **dal 01/10/2026 al 31/03/2027**, dal **lunedì al venerdì**, nella fascia oraria **8:30 – 18:30**, è vietata la circolazione nell'area del centro abitato di Carpi (come delimitata nella planimetria di cui all'Allegato 1) per le seguenti categorie di veicoli privati:

- **Benzina:** Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
- **GPL/Benzina e Metano/Benzina:** Euro 0, Euro 1 ed Euro 2;
- **Diesel:** Euro 0, Euro 1, Euro 2, Euro 3 ed Euro 4;
- **Ciclomotori e Motocicli:** Euro 0, Euro 1 ed Euro 2.

Sono esclusi dal divieto di circolazione di cui al punto 1 i seguenti veicoli:

- a) autoveicoli elettrici o ibridi dotati di motore elettrico;
- b) autoveicoli con almeno tre persone a bordo se omologati per quattro o più posti a sedere oppure con almeno due persone a bordo se omologati per due o tre posti a sedere (car-pooling);
- c) veicoli elencati nell'Allegato 2 al presente atto a farne parte integrante (autoveicoli immatricolati come autoveicoli per trasporti specifici e autoveicoli per uso speciale, come definiti dall'art. 54 del Codice della Strada e dall'art. 203 del Regolamento di Esecuzione e Attuazione del Codice della Strada; altri veicoli in deroga ai sensi della presente ordinanza);
- d) i veicoli che hanno aderito al sistema Move-In, nel rispetto delle caratteristiche del servizio e secondo le modalità operative descritte negli Allegati A, B e C alla Deliberazione di Giunta regionale n. 1493 del 22/09/2025, come disposto dall'ordinanza sindacale Prot.64259 del 25/09/2025.

Altri veicoli oggetto di deroga ai provvedimenti di limitazione della circolazione: (rif. punto B dell'allegato n. 3 alla Relazione generale del PAIR 2030):

- e) veicoli di emergenza e di soccorso, compreso il soccorso stradale e la pubblica sicurezza, il servizio di controllo ambientale e igienico sanitario e veicoli attrezzati per il pronto intervento e la manutenzione di impianti elettrici, idraulici, termici, di sicurezza;

- f) veicoli per trasporto persone immatricolate per trasporto pubblico (es. autobus di linea, scuolabus, ecc.);
- g) veicoli a servizio di persone invalide provvisti del contrassegno di parcheggio per disabili, ai sensi del D.P.R. n. 151/2012;
- h) veicoli utilizzati per il trasporto di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili per la cura di malattie gravi o per visite e trattamenti sanitari programmati o per donatori di sangue nella sola giornata del prelievo per il tempo strettamente necessario da/per la struttura adibita al prelievo, in grado di esibire la relativa certificazione medica e attestato di prenotazione della prestazione sanitaria, nonché per l'assistenza domiciliare di persone sottoposte a terapie indispensabili e indifferibili;
- i) veicoli di paramedici e assistenti domiciliari in servizio di assistenza domiciliare con attestazione rilasciata dalla struttura pubblica o privata di appartenenza, veicoli di medici/veterinari in visita domiciliare urgente muniti di contrassegno rilasciato dal rispettivo ordine;
- j) veicoli adibiti al trasporto di merci deperibili, farmaci e prodotti per uso medico (gas terapeutici, ecc.);
- k) veicoli di interesse storico e collezionistico, di cui all'art. 60 del Nuovo Codice della Strada, iscritti in uno dei seguenti registri: ASI, Storico Lancia, Italiano Fiat, Italiano Alfa Romeo, Storico FMI, limitatamente alle manifestazioni organizzate;
- l) veicoli diretti alla revisione purché muniti di documentazione che attesti la prenotazione;
- m) veicoli di operatori economici che accedono o escono dai posteggi dei mercati settimanali o delle fiere autorizzate dall'Amministrazione comunale;
- n) veicoli a servizio di persone soggiornanti presso le strutture di tipo alberghiero site nelle aree delimitate, esclusivamente per arrivare/partire dalla struttura medesima, dotati di prenotazione, oppure facendo pervenire al Corpo di Polizia Locale, nei dieci giorni successivi, apposita attestazione vistata dalla struttura ricettiva, ovvero copia della fattura in cui risultino intestatario e targa del veicolo rilasciata dalla suddetta struttura;
- o) autocarri di categoria N2 e N3 (autocarri aventi massa massima superiore a 3,5 tonnellate) limitatamente al transito dalla sede operativa dell'impresa titolare del mezzo alla viabilità esclusa dai divieti e viceversa.

Deroghe già previste dalla normativa nazionale e comunitaria per:

- p) veicoli adibiti al servizio postale universale o in possesso di licenza/autorizzazione ministeriale di cui alla direttiva 97/67/CE come modificata dalla direttiva 2002/39/CE (decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261 e s.m.i.);
- q) veicoli muniti di autorizzazione alla circolazione di prova ai sensi dell'art. 1 del D.P.R. 24 novembre 2001, n. 474

2. Domeniche Ecologiche

Nelle giornate di domenica, denominate **domeniche ecologiche**, comprese nel periodo **01/10/2026 – 31/03/2027**, nella fascia oraria **8:30 – 18:30**, nell'area del centro abitato di Carpi è vietata la circolazione per i veicoli individuati al precedente punto 1 e, **in aggiunta**, per:

- **Veicoli Diesel:** Euro 5.

3. Sospensione dei divieti di circolazione

Le limitazioni di cui ai punti 1 e 2 sono **sospese**:

- Nei seguenti giorni festivi: **1° novembre, 8 dicembre, 25 dicembre, 26 dicembre, 1° gennaio e 6 gennaio**;
- Nelle giornate di indizione di **scioperi** del Trasporto Pubblico Locale (TPL).

4. Divieto di stazionamento con motore acceso

Nel periodo **dall'01/10/2026 al 31/03/2027**, su tutto il territorio comunale (strade ed aree pubbliche o private ad uso pubblico), **è fatto divieto di mantenere acceso il motore** dei veicoli durante l'arresto, la sosta e la fermata.

Sono escluse dal divieto di cui sopra:

- le fasi di riparazione degli autoveicoli che necessitano di mantenere in funzione il motore, limitatamente agli spazi di pertinenza delle officine meccaniche;

- le attività per le quali il mantenimento in funzione del motore è indispensabile per consentire il loro svolgimento (es. funzionamento di apparati idraulici o di altra natura tecnica del veicolo);
- le fasi della circolazione dinamica che comportano un'interruzione della marcia relativamente breve, quali: arresto in prossimità degli impianti semaforici, degli incroci, degli attraversamenti pedonali, ecc.

Il divieto, invece, si applica qualora l'interruzione della marcia si protragga per periodi relativamente lunghi, quali: arresto ai passaggi a livello, arresto per incolonnamenti dovuti a incidenti stradali o a grave congestione del flusso veicolare, ecc., salvo che ciò non comporti, a giudizio degli organi di Polizia Stradale, pericolo o intralcio alla circolazione

5. Viabilità consentita, parcheggi scambiatori e deroghe

- **Itinerari liberi:** Le vie perimetrali del centro abitato e i percorsi di accesso/uscita dai parcheggi scambiatori (Via Sigonio, Via Ugo Da Carpi, Via Peruzzi, P.le Donatori di Sangue, Via Lago d'Idro e vie limitrofe) rimangono liberamente percorribili.
- **Esclusioni generali:** Sono sempre esclusi dai divieti i veicoli elettrici/ibridi, i veicoli adibiti a car-pooling (almeno 3 persone a bordo, o 2 per biposto), e i veicoli in deroga elencati nell'Allegato 2 (es. disabili, soccorso, emergenza, trasporto medico, turnisti, veicoli storici diretti a manifestazioni).
- **Adesione a Move-In:** I veicoli aderenti al servizio Move-In possono circolare unicamente durante le limitazioni strutturali dal lunedì al venerdì (punto 1). L'adesione a Move-In **non consente** la circolazione durante le Domeniche Ecologiche (punto 2) e durante le Misure Emergenziali (punto 12).

SEZIONE II — RISCALDAMENTO E IMPLEMENTAZIONI ENERGETICHE

6. Temperature massime negli edifici

Durante la stagione termica 2026–2027, su tutto il territorio comunale, le temperature dell'aria non devono superare:

- **19 °C** (+ 2 °C di tolleranza) negli edifici residenziali, uffici, esercizi commerciali, luoghi di culto e attività ricreative;
- **17 °C** (+ 2 °C di tolleranza) negli immobili adibiti ad attività industriali e artigianali.

Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole ed i luoghi che ospitano attività sportive;

7. Periodo di accensione degli impianti di riscaldamento

La decorrenza dell'accensione degli impianti termici ad uso civile è fissata dal 1° novembre 2026. Le disposizioni si intendono riferite anche agli impianti di riscaldamento civile a biomassa. Sono esclusi da queste indicazioni gli ospedali e le case di cura, le scuole e le altre casistiche individuate all'art. 4 comma 5 del D.P.R. n. 74 del 16 aprile 2013.

8. Riscaldamento a biomassa legnosa (Disciplina Ordinaria)

Nel periodo **dal 01/10/2026 al 31/03/2027**, in presenza di un impianto di riscaldamento alternativo, **è vietato utilizzare:**

- Generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa con classe prestazionale inferiore a "4 stelle";
- Focolari aperti o caminetti tradizionali.

9. Obblighi strutturali permanenti (Tutto l'anno)

- a) **Qualità del pellet:** obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato. È stabilito altresì l'obbligo per gli utilizzatori di conservare la pertinente documentazione.
- b) **Chiusura porte degli esercizi commerciali:** obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento. Sono esclusi gli esercizi commerciali e gli edifici dotati di dispositivi alternativi alle porte di accesso per l'isolamento termico degli ambienti.

SEZIONE III — COMBUSTIONI ALL'APERTO E AGRICOLTURA

10. Divieto di combustioni all'aperto

Nel periodo **dal 01/10/2026 al 31/03/2027** è vietata qualsiasi combustione all'aperto a scopo di intrattenimento (es. falò, fuochi d'artificio), ad eccezione dei barbecue domestici.

In deroga al divieto, sono consentiti due eventi, promossi o autorizzati dall'amministrazione comunale, nell'ambito di festeggiamenti tradizionali, nel caso in cui non siano state attivate le misure emergenziali o i provvedimenti di dichiarazione dello stato di grave pericolosità per gli incendi boschivi e alle condizioni previste dall'articolo 10, comma 1, del Decreto-legge 13 giugno 2023, n. 69;

11. Divieto di abbruciamento dei residui vegetali

Nel periodo **dal 01/10/2026 al 31/03/2027** è vietato l'abbruciamento dei residui vegetali agricoli e forestali, di cui all'articolo 185, comma 1, lettera f) del D.Lgs. n. 152/2006, incluse le stoppie e le paglie anche per le superfici investite a riso.

In deroga al divieto è consentito l'abbruciamento in loco:

- a) per soli **2 giorni totali nei mesi di marzo e/o di ottobre**, a condizione che:
 - i. L'area non sia raggiungibile dalla viabilità ordinaria;
 - ii. Venga effettuato dal proprietario o detentore in cumuli non superiori a 3 metri steri per ettaro al giorno;
 - iii. Non siano attivate le misure emergenziali antismog o la dichiarazione di grave pericolosità incendi;
 - iv. L'attività sia preventivamente comunicata agli organi competenti.
- b) nei **mesi di ottobre e marzo**, esclusivamente per le superfici investite a riso e a seguito di indicazioni emesse dall'Autorità fitosanitaria.

Sono sempre fatte salve deroghe a seguito di prescrizioni emesse dall'Autorità fitosanitaria e nel rispetto delle modalità indicate dall'Ente di gestione dei siti della rete Natura 2000;

Maggiori indicazioni riguardo le deroghe al divieto di abbruciamento sono contenute nella pagina web di cui al seguente indirizzo: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/aria/pair-2030/abbruciamenti>.

L'abbruciamento deve essere sempre comunicato, come previsto dalla normativa vigente, consultabile alla pagina web: <https://ambiente.regione.emilia-romagna.it/it/parchi-natura2000/foreste/gestione-forestale/abbruciamenti>.

SEZIONE IV — MISURE EMERGENZIALI (ATTIVAZIONE DA BOLLETTINO ARPAE)

12. Misure straordinarie in caso di allerta smog

Nel periodo **dal 01/10/2026 al 31/03/2027**, qualora il Bollettino ARPAE (emesso nei giorni di controllo di lunedì, mercoledì e venerdì) evidenzia la necessità di attivare le misure emergenziali nel territorio provinciale, **entrano automaticamente in vigore, dal giorno successivo e fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM10:**

- a) **Traffico:** nell'area del centro abitato di Carpi (come delimitata nella planimetria di cui all'Allegato 1) ampliamento del divieto di circolazione nella fascia oraria **8:00 – 19:00** esteso anche ai veicoli **Diesel Euro 5**;
- b) **Riscaldamento a biomassa:** divieto di utilizzo di generatori di calore per uso civile alimentati a biomassa legnosa, in presenza di impianto di riscaldamento alternativo, aventi prestazioni energetiche ed emmissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "5 stelle";
- c) **Agricoltura:** divieto di spandimento dei liquami zootecnici e divieto di concessione delle deroghe a tale divieto previste dalla normativa regionale in materia di utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, fatte salve quelle per soprappiù limite di stoccaggio, verificato dall'autorità competente. Sono esclusi dal divieto di spandimento dei liquami zootecnici di cui al presente punto le tecniche di spandimento con interrimento immediato dei liquami, quelle con iniezione diretta al suolo e quelle specificate al paragrafo 11.1.3.7 della Relazione generale PAIR 2030.

Dell'attivazione di tali misure emergenziali sarà data notizia alla cittadinanza attraverso l'apposito Bollettino (<https://www.arpae.it/it/temi-ambientali/aria/liberiamo-laria/bollettino-misure-emergenziali/bollettino-misure-emergenziali>), gli organi di informazione e pubblici avvisi.

In tutto il territorio comunale verrà disposto il potenziamento dei controlli sull'osservanza della presente ordinanza, con particolare riferimento alle disposizioni inerenti i divieti di combustioni all'aperto, i divieti di spandimento dei liquami e le limitazioni della circolazione (per questi ultimi le verifiche devono essere effettuate limitatamente all'area indicata in Allegato 1);

Le misure emergenziali disposte ai punti precedenti, fino ad avvenuto rientro nei limiti del valore di PM10, si applicano anche nelle giornate del sabato, domenica e festivi

SEZIONE V — VIGILIANZA ED ESECUZIONE

All'esecuzione della presente ordinanza sono tenuti gli organi di Polizia Stradale di cui all'art. 12 D.Lgs 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii., ai quali si dispone che il presente atto sia trasmesso per quanto di competenza e gli ufficiali ed agenti di Polizia Giudiziaria.

RICHIAMA

l'obbligo di chiusura delle porte di accesso al pubblico da parte di esercizi commerciali e degli edifici con accesso al pubblico per evitare dispersioni termiche nelle fasi di riscaldamento e raffrescamento, come regolato dall'art. 42, comma 2, della Legge Regionale n. 16 del 18 luglio 2017, la cui violazione comporta la sanzione amministrativa non inferiore a 50,00 euro e non superiore a 500,00 euro a carico del titolare dell'esercizio commerciale.

SI RISERVA

di adottare ulteriori misure a tutela della qualità dell'aria e della salute pubblica, anche in accordo e congiuntamente con le altre amministrazioni pubbliche della Regione Emilia-Romagna, qualora le misure prescritte con il presente atto dovessero rivelarsi insufficienti per il rientro del parametro PM10 nei limiti giornalieri fissati dalla legge;

INFORMA

- **che** le sanzioni amministrative pecuniarie previste dalla presente Ordinanza sono applicate secondo i principi fissati in via generale dalla Legge 24.11.1981 n. 689 - *Modifiche al sistema penale* e ss.mm.ii. e dal D.Lgs. 30.04.1992, n. 285 - *Nuovo codice della Strada* e ss.mm.ii.;
- **che**, fatto salvo l'eventuale accertamento di reati, le sanzioni amministrative pecuniarie previste sono le seguenti:
 - a) ai sensi dell'art. 7 comma 1 b) e 13 bis del vigente D.Lgs. 30.04.1992 n. 285, la violazione delle limitazioni alla circolazione previste dalla presente Ordinanza ai **punti 1, 2, e 12.a** è soggetta alla sanzione amministrativa pecuniaria da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti previsti ai sensi dell'articolo 195 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e, nel caso di reiterazione della violazione nel biennio, alla sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da quindici a trenta giorni;
 - b) ove prescritta, la mancata esibizione o l'utilizzo improprio della documentazione per usufruire delle deroghe elencate in Allegato 2, equivale al mancato rispetto del divieto di circolazione nei giorni e orari stabiliti e comporterà l'applicazione della sanzione di cui alla lettera precedente (da € 168,00 a € 678,00, salvo adeguamenti);
 - c) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui al **punto 4** del presente atto, fatti salvi i casi già previsti dal Codice della Strada, è punita con la sanzione amministrativa da € 80,00 a € 480,00;
 - d) ai sensi dell'art. 7 bis del D.Lgs 267/2000 e ss.mm.ii., l'inosservanza delle disposizioni di cui ai **punti 6, 8, 9.a, 10, 12.b e 12.c** del presente atto, è punita con la sanzione amministrativa da € 50,00 a € 300,00.
 - e) Ai sensi dell'art. 10 comma 4 del D.L. n.69 del 13 giugno 2023 convertito con Legge n.103 del 10 agosto 2023, l'inosservanza delle disposizioni di cui al **punto 11** è punita con la sanzione amministrativa da € 300,00 a € 3.000,00;
- **che**, avverso il presente provvedimento, può essere presentato ricorso giurisdizionale al Tribunale Amministrativo Regionale Emilia-Romagna entro 60 giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché

mediante Ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni, a decorrere dalla data di comunicazione del provvedimento stesso;

- **che** il presente provvedimento sarà reso noto alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio.

IL SINDACO

Arch. Riccardo Righi
(firmato digitalmente)